

CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ORIGINALE)

DATA 27 marzo 2019

N. 9

OGGETTO:IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno Ventisette del mese di marzo, alle ore 16,00, nella sala consiliare del Comune di Bisignano, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1° convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto:

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
Ammirata Antonio	Si	Lucieri Francesca Cristina	Si
Lo Giudice Francesco	Si	Fucile Francesco	Si
Fusaro Graziano	Si	Algieri Andrea	Si
Nicoletti Lucantonio	Si	Paterno Federica	Si
Amodio Gina	Si	Bisignano Stefania	No
Pirillo Francesca	Si	Cairo Isabella	Si
Gallo Ornella	Si		
Prezioso Alessia	Si		
Coschignano Francesca	SI		
Straface Francesco	Si		
Balestrieri Pierfrancesco	Si		

TOTALE PRESENTI : N. 16

TOTALE ASSENTI: N. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa M.I. GINESE

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'avv. Antonio AMMIRATA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale - che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona.
Intervengono i consiglieri Paterno, Fucile, Algieri, Cairo.
Il consigliere Algieri esce dall'aula alle 19,30.
Replica il Sindaco.

Interviene il consigliere Pirillo.

I consiglieri Fucile e Paterno esprimono, nella dichiarazione di voto, il voto contrario nell'approvazione del bilancio, mentre si riservano di esprimere voto favorevole su altri argomenti. Vista la proposta sopra riportata con allegata la scheda dei pareri, riportante il parere favorevole dei settori interessati, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre:

- il D. L./gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - la Legge nr. 205/2017 (Legge di Stabilità per il 2018);
 - Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 - Vista la L. 145/2018;
 - le norme in materia;
 - il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
 - lo Statuto Comunale;
- Visto il verbale n. 1 del 25/03/2019 della Prima Commissione Consiliare;

Con voti n. 12 favorevoli

Contrari ==

Astenuti n. 3 (Cairo Fucile, Paterno)

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, (assenti Algieri, Bisignano)

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Su proposta del Presidente del Consiglio, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge e dal seguente esito:

Con voti n. 12 favorevoli

Contrari ==


Astenuti n. 3 (Cairo Fucile, Paterno)

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, (assenti Algieri, Bisignano)


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;

IL Presidente del Consiglio Comunale
Avv.to Antonio AMMIRATA



Il Segretario generale verbalizzante
Dot.ssa M. I. GIUSEPPE





Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

OGGETTO: IMU (Imposta Municipale Unica). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

- aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli immobili di categoria D) fino allo 0,40 per cento nel caso di:
 - a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 - b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - c) immobili locati;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati 3 costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

CONSIDERATO che l'articolo unico della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato la disciplina in materia per come segue:

- il comma 10, lett. a) elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), poiché ai sensi della successiva lett. b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso Comune; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;
- il comma 10, lett. c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016. La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016. La lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore. La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.
- il comma 13 ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, in base al quale il Comune di Bisignano risulta classificato tra i Comuni montani e parzialmente montani;
- il comma 15 integra l'articolo 13, co.2 del dl 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
- Il comma 16 sostituisce il co. 15- bis dell'articolo 19 del dl 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la quota di possesso;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

- gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);
- è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);
- è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;
- non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 30 luglio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2016, l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2016, l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-ter del Tuel;
- per effetto delle succitate deliberazioni e della richiesta di accesso dell'Ente al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, le tariffe 2019, relative all'Imu, la Tasi e l'Irpef, devono rimanere invariate rispetto al 2016 e, nel contempo, per la Tari ed il servizio idrico integrato bisogna garantire, come per il 2016, la copertura integrale dei relativi costi;
- sempre per effetto delle succitate deliberazioni e della richiesta di accesso dell'Ente al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, nel bilancio di previsione 2019-2021 viene garantito il rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'art. 243-bis, comma 9, del vigente D.lgs 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 03/11/2017, l'Ente ha approvato la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a norma dell'art. 243-quater;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/09/2016 avente ad oggetto "Rideterminazione aliquote Imu per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243-bis;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18/02/2019, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 36 del 18/02/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 25/01/2019 (G.U. 02/02/2019 n. 28) con il quale è stato differito il termine, per la deliberazione del Bilancio 2019/2021, al 31/03/2019;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Vista la legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

VISTI i pareri espressi favorevolmente dai funzionari preposti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- **DI DETERMINARE** le aliquote Imu per l'anno 2019, al lordo della quota di gettito che alimenta il fondo di solidarietà comunale, per come di seguito specificato:


TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale, relative pertinenze ed equiparati all'abitazione principale.	esente
Abitazione principale e pertinenze (solo A1-A8-A9).	6 per mille
Altri fabbricati ed aree edificabili.	9,10 per mille
Fabbricato rurale strumentale all'attività agricola	esente
Terreno agricolo	esente

- **DI DARE** atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per la voce "altri fabbricati" non supera il limite dell'11,40 per mille (compresa maggiorazione Tasi) e per la voce "Abitazione principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)" non supera il limite del 6,8 per mille (compresa maggiorazione Tasi), calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013.
- **DI DARE ATTO** che per effetto dell'applicazione delle suddette aliquote è previsto un gettito annuo di € 530.000,00, da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2019/2021.
- **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Imposta l'obbligo di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale del presente atto e nei termini di legge previsti.

Bisignano li, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adriana BROCCOLO



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott. Dario MERINGOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU (Imposta Municipale Unica). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.


PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 8/3/2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 8/3/2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

Verbale n. 1 del 25/03/2019

Convocazione a norma di Regolamento, giusto invito nr. 4751 del 18/03/2019, notificata ai componenti della commissione.

O.D.G.

- 1) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEFINITIVA (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.
- 2) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.
- 3) DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019.
- 4) IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.
- 5) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2018.
- 6) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).
- 7) AGGIORNAMENTO COMPENSO PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI NOMINATO PER IL PERIODO 14/06/2017 – 14/06/2020 (COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI).
- 8) VARIE ED EVENTUALI.


NOMINATIVI	PRESENTI
Fusaro Graziano -Presidente	SI
Fucile Francesco - componente	SI
Stefania Bisignano -componente	NO

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Dario Meringolo.


Il Presidente, alle ore 11:50, constatata la regolarità della seduta la dichiara aperta. Il Presidente prende atto della consegna ai componenti della commissione, a mezzo Pec ed in data 22/03/2019, della documentazione di cui all'Odg.

Il Presidente, dopo la discussione in merito ai punti all'Odg e non avendo altro da aggiungere, alle ore 12:45 dichiara chiusa la seduta e dichiara che copia del presente verbale viene ad essere consegnato ai componenti della commissione.


IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO VERB.



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984.951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 27/03/2019

n. 9

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio - sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 29/3/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.


N. Reg. Albo prot. n. _____

Bisignano li, 29/3/2019

La stessa Deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000.

Bisignano li, 29/3/2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe Meringolo



Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.lgs 267/2000:

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D.lgs 267/2000;
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.lgs 267/2000).

Bisignano li, 29/3/2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe Meringolo

